

**REGNO UNITO****Corte Suprema, sentenza dell'11 gennaio 2023, [2023] UKSC 1, sulla portata dell'*Equality Act* 2010 in materia di erogazione di servizi assistenziali a soggetti affetti da disabilità**

13/1/2022

La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che la decisione da parte di un'autorità pubblica (nella specie, il *City Council* di Glasgow) di non ridurre in misura significativa gli oneri imposti a carico di un soggetto affetto da disabilità per le prestazioni assistenziali (*community care services*) a questo fornite dall'autorità non viola necessariamente l'*Equality Act* 2010.

Il ricorrente è il padre di una ragazza che, alla luce della grave condizione di disabilità di cui soffre, riceve prestazioni assistenziali dal *City Council* di Glasgow in base al *Social Work (Scotland) Act* 1968. La *section 87* permette all'autorità locale che eroga tali prestazioni di chiedere al beneficiario il pagamento di somme nella misura reputata ragionevole. Il ricorrente lamentava che, nel determinare i corrispettivi dovuti, il *City Council* di Glasgow non avesse adeguatamente tenuto in conto le spese da questo sostenute per far fronte alla disabilità della figlia, con la conseguenza che il corrispettivo richiesto dall'autorità sarebbe stato eccessivamente elevato, in violazione della *section 15* (che proibisce di discriminare sulla base della disabilità) e della *section 20* (che impone di adottare misure ragionevoli per evitare che i soggetti disabili siano posti in una situazione di svantaggio sostanziale rispetto a coloro i quali non sono affetti da disabilità) dell'*Equality Act* 2010.

La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che la condotta del *City Council* non violi né la *section 15*, né la *section 20*. Quanto alla prima, la Corte evidenzia l'insussistenza di una disparità di trattamento tra i soggetti affetti da disabilità e coloro i quali non sono affetti da disabilità: il *City Council*, infatti, applica la disciplina della *section 87* del *Social Work (Scotland) Act* 1968 a entrambe le categorie. Anzi, secondo la Corte, l'approccio dell'autorità locale è, tutt'al più, favorevole per i primi, in quanto consente di tenere conto di un ventaglio maggiore di voci (segnatamente, le spese per far fronte alla disabilità) eventualmente deducibili in sede di determinazione dell'effettiva capacità di pagamento del soggetto.

La condotta del *City Council* non viola neanche la *section 20*. Affinché sorga l'obbligo di introdurre adattamenti ragionevoli è infatti necessario che una disposizione, un criterio o una prassi pongano il soggetto disabile in una situazione di svantaggio sostanziale rispetto alla generalità dei cittadini. Una decisione dell'autorità locale di dedurre dalla capacità di spesa del ricorrente solo una parte (e non la totalità) delle spese sostenute è applicabile ai soli soggetti affetti da disabilità e, dunque, non li pone in una situazione di svantaggio sostanziale rispetto agli altri.

\*\*\*

La decisione è consultabile online a questo [link](#); il relativo comunicato stampa è consultabile a questo [link](#).

Raffaele Felicetti